



Comune di Bioggio

Servizio sociale comunale

Servizi Finanziari comunali

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE PRESTAZIONI COMUNALI
IN AMBITO SOCIALE**

Valida a partire dall'anno 2026

01.15F

marzo 2026



Il Municipio di Bioggio

richiamati:

- l'art. 192 della LOC e l'art. 44 del RALOC;
- il Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale in vigore dal 1° gennaio 2022;
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e gli articoli 7 e 15 del Regolamento per il Servizio dentario scolastico (SDS) del 12 dicembre 1989;
- la RM no. 1513/2023 del 05.12.2023

decreta:

Art. 1 Aiuto puntuale

- ¹ L'aiuto puntuale può essere concesso per la copertura dei seguenti bisogni primari:
 - a) spese per l'alloggio;
 - b) spese di riscaldamento;
 - c) spese di trasporto particolari (è escluso il rimborso per gli abbonamenti dei trasporti pubblici, già regolamentato dall'Ordinanza Municipale specifica);
 - d) spese di base per la salute;
 - e) spese generate da un'attività lavorativa;
 - f) spese postali.
- ² Ai fini della concessione di questa prestazione sociale è necessaria un'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite mensili. L'aiuto è pertanto vincolato al preavviso obbligatorio del Servizio sociale comunale che può, in ogni momento, richiedere l'aggiornamento della documentazione.
- ³ È data facoltà al Servizio sociale di valutare la copertura di altre spese che esulano dal cpv. 1 o di preavvisare favorevolmente la concessione di altri aiuti, rimborsabili secondo i limiti di spesa concessi al singolo Servizio.

Art. 2 Assegno educativo

In base al reddito imponibile e ai membri dell'unità di riferimento può essere concesso un assegno educativo entro i seguenti limiti di reddito:

Reddito determinante (imponibile)	Importo dell'assegno per il 1. figlio	Importo dell'assegno a partire dal 2. figlio
Da CHF 0 fino a CHF 34'000	300.00	300.00
Da CHF 34'001 fino a CHF 45'000	250.00	225.00
Da CHF 45'001 fino a CHF 55'000	200.00	175.00



Art. 3 Assegno ai beneficiari di prestazioni complementari (PC) AVS/AI

In base al reddito imponibile e ai membri dell'unità di riferimento può esser concesso un aiuto finanziario, entro i seguenti limiti di reddito:

Reddito determinante (imponibile)	Importo dell'assegno per il richiedente	Importo dell'assegno per il coniuge
Da CHF 0 fino a CHF 34'000	300.00	300.00
Da CHF 34'001 fino a CHF 45'000	250.00	225.00
Da CHF 45'001 fino a CHF 55'000	200.00	175.00

Art. 4 Sussidio per le partecipazioni a colonie estive o a campi sportivi estivi / invernali

¹ In base al reddito imponibile e ai membri dell'unità di riferimento può essere concesso un sussidio, entro i seguenti limiti di reddito:

Reddito determinante (imponibile)	Contributo comunale settimanale (per il 1° figlio)	Contributo comunale settimanale (a partire dal 2° figlio)
Da CHF 0.- a CHF 20'000	60% (massimo CHF 200 a settimana)	50% (massimo CHF 150 a settimana)
Da CHF 20'001 fino a CHF 30'000	40% (massimo CHF 200 a settimana)	30% (massimo CHF 150 a settimana)
Da CHF 30'001 fino a CHF 40'000	30% (massimo CHF 150 a settimana)	20% (massimo CHF 100 a settimana)
Da CHF 40'001 fino a CHF 50'000	20% (massimo CHF 150 a settimana)	10% (massimo CHF 100 a settimana)

² Il contributo comunale è erogato su base settimanale; gli importi indicati nella tabella si intendono pertanto settimanali.

³ Qualora il richiedente o i membri dell'unità di riferimento ricevano già un contributo o un sussidio per l'attività per la quale si fa richiesta di prestazione, per il calcolo del diritto al sussidio comunale lo stesso dovrà essere tenuto in considerazione e, quindi, dedotto.

⁴ È obbligatorio presentare la ricevuta di pagamento dei costi effettivi sostenuti.

⁵ L'eventuale diritto al sussidio matura solo se la durata minima di frequenza alla colonia estiva o al campo estivo / invernale è pari a 5 giorni (1 settimana).

⁶ È sussidiata un'unica attività all'anno civile per figlio.

⁷ Sono escluse dal diritto al sussidio le partecipazioni per asili nido, mense e centri extrascolastici.



Art. 5 Inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate

- ¹ Può essere concesso un contributo pari al 20% del salario mensile lordo dell'apprendista al primo anno, secondo la tabella cantonale di pubblicazione annuale DECS (DFP) "salari minimi e orari settimanali massimi".
- ² La richiesta può riguardare al massimo 3 apprendisti all'anno, ogni 3 anni. Il luogo di formazione deve essere a Bioggio.
- ³ In presenza di contributi versati da altri enti, la percentuale (%) della prestazione comunale è calcolata deducendo questi importi.

Art. 6 Spese di sepoltura

Per il funerale con funzione religiosa in un luogo di culto

- ¹ Solo dopo un'attenta analisi della situazione finanziaria del defunto, possono essere riconosciute e prese a carico dal Comune le seguenti spese sostenute dagli eredi:
 - a) il cofano in legno per la cremazione o la sepoltura in terra (campo comune o ventennale), compreso materiale assorbente al suo interno, imbottitura con cuscino, maniglie e viti di chiusura nonché altro materiale accessorio;
 - b) la preparazione igienica della salma e vestizione;
 - c) se richiesto, l'eventuale allestimento di un luogo per le visite, compreso un minimo di decorazioni (piante, tappeti, catafalco, noleggio frigo tipo Ibernsalm, ecc.), in alternativa collocazione della salma in un luogo adeguato in attesa delle esequie;
 - d) lo svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, in tutto il territorio ticinese, compreso il veicolo (carro funebre) necessario per il trasporto e qualsiasi ulteriore mezzo indispensabile;
 - e) la messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre;
 - f) tutte le formalità burocratiche necessarie;
 - g) in caso di cremazione: la fornitura ed il ritiro dell'urna cineraria standard, compresa la messa a disposizione degli eredi legittimi;
 - h) in caso di sepoltura: la fornitura di una croce in legno con epigrafe del defunto quale segno da collocare sulla fossa (in presenza di altre religioni o credi religiosi: oggetti da concordare con i legittimi eredi o chi ne fa le veci).

Per il funerale con rito al crematorio o in sale dedicate al commiato

- ² Solo dopo un'attenta analisi della situazione finanziaria del defunto, possono essere riconosciute e prese a carico dal Comune le seguenti spese sostenute dagli eredi:
 - a) il cofano in legno per la cremazione, compreso materiale assorbente al suo interno, imbottitura con cuscino, maniglie e viti di chiusura nonché altro materiale accessorio;
 - b) la preparazione igienica della salma e vestizione;
 - c) il collocamento della salma in un luogo adeguato in attesa delle esequie;
 - d) lo svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso veicolo (carro funebre) per il trasporto al crematorio o in sala del commiato e qualsiasi ulteriore mezzo necessario su tutto il territorio Ticinese;
 - e) la messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre;
 - f) tutte le formalità burocratiche necessarie.
- ³ Per contro, le spese per gli annunci funebri, per i fiori o qualsiasi altro costo sostenuto non espressamente sopra menzionato in precedenza non possono essere prese a carico dal Comune.



Procedura per la richiesta

- 4 Ogni richiesta deve essere inoltrata entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, in particolare per sussidi inerenti:
 - a) all'inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate;
 - b) all'assegno educativo;
 - c) al sussidio per i beneficiari di prestazioni complementari (PC) AVS/AI.
- 5 Per il sussidio di colonie estive, campi sportivi estivi o invernali la domanda va inoltrata il prima possibile, ma al più tardi entro i due mesi successivi la sua conclusione (ultimo giorno di frequenza).
- 6 È esclusa la possibilità di richiesta retroattiva per anni precedenti.

Art. 7 Partecipazione alle spese di cura dentaria scolastica

- 1 In base al reddito imponibile dei membri dell'unità di riferimento, per gli alunni della scuola elementare comunale può essere riconosciuta una partecipazione alle spese di cura dentaria (solo prestazioni terapeutiche), entro i seguenti limiti di reddito:

Reddito determinante (imponibile)	contributo comunale (per ogni figlio)
Fino a CHF 20'000	60%
Da CHF 20'001 fino a CHF 30'000	40%
Da CHF 30'001 fino a CHF 40'000	30%
Da CHF 40'001 fino a CHF 50'000	20%
Da CHF 50'001	0%

- 2 In caso di genitori divorziati, separati o non conviventi, per il computo del diritto fa stato la somma dei redditi imponibili di entrambi i genitori.
- 3 Il diritto viene automaticamente riconosciuto e calcolato dai servizi finanziari comunali, al momento dell'emissione delle fatture per l'anno scolastico di riferimento. Non è quindi necessario presentare una domanda scritta.



Art. 8 Abrogazione

Viene abrogata l'Ordinanza Municipale del mese di gennaio 2024.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC ed è valida a partire dall'anno 2026.

Per il Municipio

Il vice sindaco:


Daniele Bianchi



Il segretario:


Paolo Pianca

Licenziata con RM no. 300/2026 del 31.03.2026

Pubblicata agli albi comunali dal 17.04.2026-18.05.2026 (art. 16 LPAm – ferie giudiziarie)